



Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

*TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE ECOSOSTENIBILE DELLE
FILIERE AGROALIMENTARI TIPICHE E DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA*

Modulo 11

Percorso di accesso al RENTA – Registro Nazionale dei Tecnici di Agricoltura Biologica
60 ore

Docente: Simone Porricelli

Argomento: il quadro normativo del biologico

IL QUADRO NORMATIVO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

La normativa europea sull'agricoltura biologica apre nuove strade per i produttori agricoli, consentendo lo sviluppo di un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, in grado di ottenere alimenti sicuri e di qualità.

Il primo regolamento comunitario che ha disciplinato in modo completo ed univoco, per tutti i Paesi dell'Unione Europea, il metodo di produzione biologico degli alimenti è stato il Reg. CEE n° 2092/91. Dopo una lunga serie di aggiornamenti ed integrazioni, Il regolamento 2092/91 è stato sostituito dalla normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2009, costituita dal **Reg. CE 834/2007** e dalle norme attuative contenute nel **Reg. CE n° 889/2008**.

IL QUADRO NORMATIVO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

La normativa europea prevede che ogni Stato membro debba provvedere all'implementazione di un sistema di controllo ed all'istituzione di un'Autorità che supervisioni l'operato degli Enti di certificazione (i quali devono comunque operare sulla base degli standards internazionali EN 45011 o ISO 65).

LOGO EUROPEO OBBLIGATORIO DAL 2010



Codice identificativo dell'OPERATORE

Codice identificativo dell'Organismo di Controllo autorizzato

OPERATORE CONTROLLATO

12345678

ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MiPAAF

IT BIO 006

AGRICOLTURA UE/NON UE



Marchio dell'Organismo di Controllo (facoltativo)

Origine degli ingredienti:

Agricoltura UE
Agricoltura UE/Non UE
Agricoltura Non UE

Italia (se 100% italiani)

Nuovo logo UE (obbligatorio per tutti i prodotti > 95% bio)

ETICHETTATURA

Prodotti bio mono-ingrediente

Arance Biologiche

VARIETA': Navel

ORIGINE: ITALIA

CAT: II

CALIBRO: 80-90

PESO: 5 kg

Il Biancospino Srl

Via per la Campagna 12

Bondeno (Fe)

**tutte le altre indicazioni
richieste dalla normativa
generale in materia di
prodotti agroalimentari**

Reg. CE 1148/01 N. 123 Italia

B.N.D.O.O. n° 0000000



IT BIO 006
ITALIA



ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAAF

IT BIO 006

OPERATORE CONTROLLATO

00000000



ETICHETTATURA

Prodotti multi-ingrediente bio $\geq 95\%$


Yogurt alla mela

biologico

INGREDIENTI: Yogurt di latte intero*, preparato di mela (zucchero di canna*, purea di mela* 4,2% sul totale, aromi naturali, gelificante: pectina).

* Biologico

Prodotto per conto di **Biomarchio Srl** Trento da Latteria Bio Srl, Bolzano.
tutte le altre indicazioni richieste dalla normativa generale in materia di prodotti agroalimentari



IT 00 0
CE

OPERATORE CONTROLLATO

12345678



ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MIPAAF

IT BIO 006
AGRICOLTURA UE/NON UE



ETICHETTATURA

Prodotti multi-ingrediente bio < 95%

Yogurt alla mela

INGREDIENTI: Yogurt di latte intero, preparato di mela (zucchero di canna*, purea di mela* 4,2% sul totale, aromi naturali, gelificante: pectina).

* Biologico (10%)

Prodotto per conto di
Biomarchio Srl Trento
nello stabilimento di
Via dell'Artigiano 2, Bolzano
**tutte le altre indicazioni
richieste dalla normativa
generale in materia di
prodotti agroalimentari**



IT 00 0
CE



ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAAF

IT BIO 006

OPERATORE CONTROLLATO

N. 000000

ETICHETTATURA

Etichettatura dei Prodotti vegetali in conversione

Arance **in conversione** all'agricoltura biologica

VARIETA': Navel

ORIGINE: Regione o località

CAT: II

CALIBRO: 80-90

PESO: 5 kg

Il Biancospino Srl

Via per la Campagna 12

Bondeno (Fe)

**tutte le altre indicazioni
richieste dalla normativa
generale in materia di
prodotti agroalimentari**

Reg. CE 1148/01 N. 123 Italia

B.N.D.O.O. n° 0000000



ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAAF

IT BIO 006


OPERATORE CONTROLLATO

N. 000000

IL PRINCIPIO EUROPEO DELLA SUSSIDIARIETÀ

- Ogni nazione è responsabile dell'applicazione e del monitoraggio del proprio sistema di controllo del biologico.
- Modalità operative, supervisione e sistema sanzionatorio sono stabiliti a livello locale.
- Ogni Paese è responsabile dell'applicazione delle norme comunitarie sul territorio nazionale.
- Le produzioni biologiche importate dai Paesi terzi devono essere state prodotte, lavorate e certificate nel rispetto di standards equivalenti a quelli comunitari.

SISTEMA DI CONTROLLO _ art. 27 del Reg CE 834



DECRETO INFORMATIZZAZIONE – 1.02.2012


- Introduzione Notifica Informatizzata
- Connessione diretta con i dati presenti sul fascicolo aziendale
- Obbligo per gli OdC di inserire i D.G. dei propri operatori
- Possibilità per gli operatori di notificare direttamente attraverso registrazione sul SIAN
- Obbligo per gli operatori già notificati di inserire la notifica informatizzata entro il 10/5/2013.



SIB

Panoramica per la costituzione del SIB

PRIMA FASE



1. Trattamento dei dati anagrafici;
2. Verifica delle aziende utilizzando i servizi dell'anagrafe aziende;
3. Predisposizione dell'iter di validazione da parte degli Enti
4. Gestione del documento giustificativo;
5. Creazione dell'Albo Nazionale delle Aziende biologiche;

6. Consultazione per tutti i cittadini delle aziende Biologiche comprensivo del documento giustificativo rilasciato su base annuale;

Panoramica per la costituzione del SIB

SECONDA FASE



IMPEGNI OPERATORI BIO - 1

Gli operatori che intendono produrre, trasformare od importare prodotti da agricoltura biologica devono “notificare” l’inizio della loro attività ad uno degli Enti di certificazione accreditati, oltre che alla competente Autorità di controllo nazionale. Lo schema di certificazione prevede che l’operatore debba fornire una precisa descrizione dell’unità di produzione, identificare in modo chiaro i magazzini, le aree di raccolta ed i luoghi di confezionamento-lavorazione. Successivamente alla prima notifica di inizio attività di produzione con il metodo biologico, l’operatore deve comunicare annualmente all’Ente di certificazione il programma di produzione aziendale.

IMPEGNI OPERATORI BIO - 2

Il Sistema di certificazione prevede che l'operatore descriva nel dettaglio il processo produttivo, che dovrà poi essere verificato, approvato e costantemente controllato dall'Ente di certificazione, anche attraverso il prelievo e l'analisi di campioni di prodotto, sia in azienda che nei luoghi di trasformazione e commercializzazione. L'obiettivo del sistema di certificazione, attraverso le verifiche iniziali ed il monitoraggio successivo, è quello di fornire al consumatore una certificazione certa ed indipendente delle produzioni ottenute nel rispetto della normativa vigente sull'agricoltura biologica.

IMPEGNI OPERATORI BIO - 3

L'Attività degli Enti di certificazione è sostenuta grazie al pagamento da parte degli operatori controllati di una quota di controllo, stabilita sulla base delle dimensioni e della tipologia produttiva dell'azienda. In ogni caso la quota di controllo deve permettere di coprire tutte le spese sostenute dall'Ente di certificazione per lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione.

PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE

L'operatore che intende conseguire la certificazione delle produzioni deve seguire la seguente procedura:

- **Trasmettere la Notifica di inizio dell'attività di produzione con il metodo biologico** all'Autorità nazionale competente ed all'Ente di certificazione scelto tra quelli in possesso del formale accreditamento. Successivamente alla trasmissione della notifica iniziale, l'operatore dovrà prontamente comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire riguardo ai dati del legale rappresentante dell'azienda, alle unità di produzione, alle tipologie produttive, ai luoghi di produzione ed alla superficie coltivata, ai metodi di produzione, ai processi produttivi ed alla tipologia dei prodotti. L'operatore deve inoltre comunicare tutti i cambiamenti relativi alla superficie aziendale, quali ad es. acquisizioni e cessioni di terreno, variazioni del titolo di possesso.

PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE

L'operatore che intende conseguire la certificazione delle produzioni deve seguire la seguente procedura:

- **Trasmettere la Notifica di inizio dell'attività di produzione con il metodo biologico** all'Autorità nazionale competente ed all'Ente di certificazione scelto tra quelli in possesso del formale accreditamento. Successivamente alla trasmissione della notifica iniziale, l'operatore dovrà prontamente comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire riguardo ai dati del legale rappresentante dell'azienda, alle unità di produzione, alle tipologie produttive, ai luoghi di produzione ed alla superficie coltivata, ai metodi di produzione, ai processi produttivi ed alla tipologia dei prodotti. L'operatore deve inoltre comunicare tutti i cambiamenti relativi alla superficie aziendale, quali ad es. acquisizioni e cessioni di terreno, variazioni del titolo di possesso.

PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE

- **Valutazione iniziale della documentazione**, i documenti trasmessi dall'operatore saranno controllati dall'Ente di certificazione per una prima verifica formale. In caso di esito negativo, perché incompleta o non conforme, il responsabile del controllo informerà prontamente l'operatore circa le mancanze e le non conformità, chiedendogli eventualmente di integrare la documentazione entro un determinato lasso di tempo. Superato il termine prefissato, qualora l'Ente di certificazione non dovesse ricevere la documentazione integrativa, dovrà ritenersi nulla la richiesta di ingresso nel sistema di controllo del biologico.

PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE

- **Prima visita ispettiva**, il tecnico ispettore dell'Ente di certificazione dovrà verificare che le unità produttive, l'organizzazione e la gestione del processo produttivo siano conformi al dettato normativo. Il tecnico ispettore dovrà consegnare all'operatore i registri aziendali, spiegando nel dettaglio le modalità di inserimento delle informazioni relative a tutte le operazioni praticate, ai mezzi tecnici utilizzati ed alle produzioni commercializzate.
- **Ingresso dell'operatore nel Sistema di controllo**, sarà deciso dalla Commissione di certificazione, in seguito alla valutazione della documentazione aziendale e della relazione d'ispezione trasmessa dal tecnico.
- **Attestato di conformità**, riporterà l'esito positivo della valutazione, la tipologia produttiva aziendale, il codice assegnato all'operatore, la data di validità dell'attestato.

PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE

- **Programma Annuale di Produzione**, dovrà essere trasmesso dall'operatore all'Ente di certificazione entro il 31 gennaio di ogni anno, su apposita modulistica definita dall'Autorità nazionale responsabile del controllo. Solo per il primo anno in cui viene effettuata la notifica di inizio attività il Programma potrà essere trasmesso in ogni momento, comunque non oltre 30 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di ingresso nel Sistema di controllo. In ogni caso ciascuna variazione significativa al programma dovrà essere prontamente comunicata all'Ente di certificazione. Per le aziende zootecniche e gli apicoltori sottoposti a controllo sono previste modulistiche equivalenti, che dovranno comunque essere inviate all'Ente di certificazione negli stessi termini sopra riportati.

PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE

- **Programma Annuale di Produzione**, dovrà essere trasmesso dall'operatore all'Ente di certificazione entro il 31 gennaio di ogni anno, su apposita modulistica definita dall'Autorità nazionale responsabile del controllo. Solo per il primo anno in cui viene effettuata la notifica di inizio attività il Programma potrà essere trasmesso in ogni momento, comunque non oltre 30 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di ingresso nel Sistema di controllo. In ogni caso ciascuna variazione significativa al programma dovrà essere prontamente comunicata all'Ente di certificazione. Per le aziende zootecniche e gli apicoltori sottoposti a controllo sono previste modulistiche equivalenti, che dovranno comunque essere inviate all'Ente di certificazione negli stessi termini sopra riportati.
- **Programma Annuale di Lavorazione**, dovrà essere trasmesso dal responsabile del centro di confezionamento/lavorazione, il quale dovrà riportarvi tutti i prodotti che intende processare, sia nel suo impianto che, eventualmente, in quello di terzi, in conformità con la normativa del biologico.

PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE

- L'operatore è responsabile del corretto utilizzo della documentazione e dei materiali derivanti dall'attività di controllo e certificazione.
- L'operatore assoggettato al Sistema di controllo dovrà in generale rispettare la normativa nazionale e comunitaria del biologico, compilare la documentazione richiesta dall'Ente di certificazione, consentire agli ispettori di accedere ai centri aziendali ed alla documentazione di supporto (per esempio fatture, registri IVA, ecc.), consentire agli ispettori di controllare tutti i prodotti ed i materiali che si rendessero necessari, sia di origine vegetale che animale, e tutti gli ingredienti, sia di origine agricola che extra-agricola, oltre ad impegnarsi a comunicare ogni sostanziale cambiamento che dovesse intervenire rispetto a quanto in precedenza dichiarato.

PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

La fase più importante quando si decide di produrre con il metodo biologico è quella della conversione dall'agricoltura convenzionale a quella biologica. In pratica, la fase di transizione per le colture erbacee è di 2 anni mentre per le colture arboree è di 3 anni. Tale periodo è ritenuto necessario ai sensi della normativa europea, per "disintossicare" il campo dai prodotti chimici ricevuti in precedenza. Si fa inoltre presente che i campi situati nei pressi di discariche, zone industriali, aeroporti e strade più trafficate sono esclusi a priori dal biologico.


PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

- Durante la fase di conversione, i prodotti possono essere commercializzati ed etichettati come provenienti da un'azienda agricola in conversione biologica.
- La fase di conversione tuttavia, vede talvolta impegnate persone che optano per l'agricoltura biologica senza avere alcuna precedente esperienza (ad esempio, un cittadino che decide di cambiare vita e trasferirsi in campagna). Secondo "BioHellas" i prodotti chimici nell'agricoltura sono "un tipo di doping". La grande sfida per tutti gli agricoltori è quella di diventare agricoltori biologici coscienti. Questo è il motivo per cui gli organismi di controllo sono più severi con gli agricoltori durante il periodo di conversione.
- Trascorso il periodo di conversione, l'azienda diviene biologica e i produttori possono vendere i loro prodotti con il logo biologico UE. Tuttavia, i controlli e le ispezioni non si fermano dopo l'ottenimento della certificazione. Ogni volta che una violazione viene riscontrata, i produttori subiscono delle sanzioni. Se viene accertato, ad esempio, un uso deliberato di fertilizzanti chimici o pesticidi, il produttore può anche essere escluso dal sistema dell'agricoltura biologica. Anche se l'infrazione è dovuta alla contaminazione accidentale da deriva da campi convenzionali (una situazione che gli agronomi dell'Organismo di Controllo sono in grado di stabilire), i prodotti non possono ricevere una certificazione e l'agricoltore biologico subisce una perdita finanziaria, perché non può vendere questi prodotti come biologici.

ELEMENTI DA VERIFICARE PRIMA DI DECIDERE DI CONVERTIRE AL BIOLOGICO L'AZIENDA



SOSTENIBILITÀ DEL BIOLOGICO



Contatti



Simone Porricelli

simone.porricelli@gmail.com